



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

TRIBUNALE FEDERALE

P.D. 14F/2018

T.F. 1/2019

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai Signori:

Avv. Antonella Terranova

Presidente

Avv. Francesco Paoletti

Componente

Avv. Cristiano Novazio

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

in merito all'atto di deferimento adottato in data 5 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 50 del Regolamento di Giustizia dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Roberto Padovani nei confronti del Sig. Simone Brigadoi

FATTO

Con atto del 5 dicembre 2018 il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Roberto Padovani deferiva innanzi a codesto Tribunale il Sig. Simone Brigadoi, tesserato FIG, chiedendo che si procedesse nei suoi confronti per l'accertamento dell'illecito ex art. 17 lett. c) del Regolamento di Giustizia, per avere il medesimo tesserato, al termine della gara "Coppa del Presidente", disputata in data 16 giugno 2018 presso il Golf Club Verona, sottoscritto dolosamente uno *score* con risultato inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito.

Il procedimento prendeva le mosse da una comunicazione del 2 settembre 2018 con la quale il Presidente della Commissione Sportiva del Golf Club Verona, Sig. Gino Gisenti, informava la Federazione che il punteggio materialmente ottenuto dal giocatore Brigadoi non

corrispondeva a quello riportato nello score.

In particolare, dall'informativa inviata dal Circolo risultava che il Sig. Brigadoi aveva indicato nello score di aver completato le buche n. 9 e n. 13 rispettivamente in 3 e 4 colpi, punteggio che differirebbe da quello realmente ottenuto, ossia 4 colpi alla buca 9 e 6 colpi alla buca 13.

La Procura Federale dava quindi corso alle indagini durante le quali veniva sentito l'incolpato il quale ammetteva l'errore commesso, pur precisando di aver riportato i colpi effettivamente eseguiti nella colonna Marker dello score del giocatore da lui marcato e di essersi quindi reso conto nell'immediatezza dell'errore, tanto da informare il suo marcatore Luticone, il quale avrebbe assicurato al Brigadoi la correzione del punteggio.

Seguiva quindi la comunicazione di avviso di conclusione delle indagini e il successivo atto di deferimento da parte della Procura Federale.

In data 14 marzo 2019 si teneva l'udienza innanzi al Tribunale Federale alla quale non compariva il Sig. Brigadoi che giustificava la propria assenza a mezzo email. In occasione dell'udienza il Procuratore Federale Avv. Paolo Berruti concludeva per la responsabilità dell'incolpato chiedendo di applicarsi la sanzione della squalifica temporanea di 12 (dodici) mesi.

Il Collegio si riservava.

MOTIVI

L'istruttoria espletata dalla Procura Federale ha evidenziato come il punteggio segnato sullo score del Sig. Brigadoi in corrispondenza delle buche 9 e 13 fosse effettivamente errato.

Tale assunto è comprovato dalla stessa ammissione del Sig. Brigadoi, il quale, in occasione dell'audizione avanti il Sostituto Procuratore Federale, affermava che alla buca 9 aveva eseguito 4 colpi e alla buca 13 ne aveva effettuati 6, anziché rispettivamente 3 e 4 come indicato nello score.

Tuttavia, nella valutazione complessiva della vicenda, il Collegio ritiene di dover prendere in considerazione ulteriori circostanze.

E' infatti emerso dall'istruttoria che l'incolpato, in occasione della gara, ed esattamente dopo aver effettuato il primo colpo della buca 16, aveva comunicato ad un altro giocatore, Sig. Nicola

Marconcini, un punteggio (4 sopra lordo) che corrispondeva in effetti ai colpi realmente eseguiti che infatti venivano riportati correttamente dal Brigadoi nella sua colonna Marker.

Tali circostanze, ad avviso del Collegio, se da un lato confermano l'illecito, sono però tali da escludere il dolo del giocatore e portano quindi a qualificare come colposa la sua condotta.

L'accertamento della buona fede del giocatore conduce a ritenere attendibile anche la successiva ricostruzione dei fatti svolta dal Brigadoi, il quale avrebbe scoperto l'errore nello score nell'immediatezza ed avrebbe informato di ciò il marcatore, il quale si sarebbe impegnato a correggere in un secondo momento il punteggio, circostanza poi non verificatasi.

E' altrettanto vero tuttavia che ogni giocatore è responsabile dell'esattezza del punteggio riportato nello score e nella fattispecie in esame la condotta del Brigadoi – giocatore esperto - è connotata da un grado di colpa non lieve, in quanto lo stesso ha sottoscritto uno score recante un punteggio manifestamente errato.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale ritiene il deferimento parzialmente fondato.

PQM

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 17, co. 2, Reg. Giust., in parziale accoglimento del deferimento promosso dal Sostituto Procuratore Federale Avv. Roberto Padovani con atto del 5 dicembre 2018, commina al Sig. Simone Brigadoi la sanzione della squalifica temporanea di 6 (sei) mesi.

Così deciso in Roma, 16 aprile 2019.

Avv. Antonella Terranova
Presidente



Avv. Francesco Paoletti
Componente



Avv. Cristiano Novazio
Componente est.

